

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 650}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZURLO, DE LEONARDIS, GALLONI, MOLÈ, TESINI,
MAZZARRINO, LOBIANCO, BECCIU**

Presentata il 2 agosto 1972

Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde ad una duplice ed urgente necessità: 1) assicurare il normale funzionamento degli enti di sviluppo almeno per il corrente esercizio 1972, non senza considerare che, trascorso ormai il primo semestre, si dovrebbe provvedere anche al finanziamento per il 1973; 2) consentire ad essi di reperire i mezzi finanziari necessari a fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1971.

Tale necessità emerge con tutta evidenza da una rapida ricostruzione delle vicende dei finanziamenti degli enti di sviluppo dalla data della legge 14 luglio 1965, n. 901, fino a quella del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Con la legge n. 901, oltre a precisare i compiti degli enti di sviluppo, fu autorizzata una spesa di 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 36 miliardi annui per il quinquennio 1965-1969. Non fu invece provveduto al fabbisogno finanziario degli enti per il quadrimestre 1° marzo-30 giugno 1964, ammontante a lire 12 miliardi e rimasto scoperto per l'insufficienza del precedente finanziamento disposto con legge 8 maggio 1964, n. 31, in lire 14,5 miliardi per

il periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964 a fronte di un effettivo fabbisogno di lire 36 miliardi, come rilevato anche alla Corte dei conti, e quindi, in rapporto a tale cifra, esauritosi nel mese di febbraio 1964.

Pertanto, con le assegnazioni disposte fu formalmente provveduto al finanziamento dal 1° luglio 1964 fino al 31 dicembre 1969. Ma siccome era rimasto scoperto il quadrimestre marzo-giugno 1964, è evidente che i finanziamenti coprono il periodo decorrente dal 1° marzo 1964 al 31 agosto 1969.

Conseguentemente, nel 1969 restava scoperto l'ultimo quadrimestre per un importo di lire 12 miliardi, cui era da aggiungere un ulteriore importo di lire 10 miliardi per maggiori spese dovute soprattutto alla lievitazione dei costi dei servizi ed all'aumento delle spese di personale. Ciò determinò, naturalmente, un anticipato esaurimento dei fondi stanziati dalla richiamata legge 14 luglio 1965, n. 901.

Al 31 dicembre 1969 le passività degli enti ammontavano quindi a lire 22 miliardi. Per la loro copertura, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, fu autorizzata la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Con la medesima legge fu autorizzata

una spesa per il funzionamento degli enti di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

Da quanto ricordato, risulta evidente che gli enti rimasero privi di finanziamenti dall'ultimo quadrimestre del 1969 fino al dicembre del 1970. Per far fronte alle spese di funzionamento fu quindi necessario il ricorso alle anticipazioni bancarie con conseguenti oneri passivi che, per la parte relativa al 1969, furono compresi nelle passività risultanti all'atto dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la legge 18 dicembre 1970, mentre, per la parte relativa al 1970 e ad alcuni mesi del 1971 tali interessi determinarono una incidenza riduttiva sui 40 miliardi stanziati per gli esercizi 1970 e 1971. Peraltro, va rilevato che questo stanziamento di 40 miliardi annui rappresentava, rispetto a quello di 36 miliardi stabilito nel 1965, un aumento dell'11,11 per cento, mentre è noto che l'incremento verificatosi nei costi delle pubbliche amministrazioni superava il 50 per cento.

Ma, a rendere ancora più inadeguati gli stanziamenti della predetta legge n. 34 del dicembre 1970, ritenuti insufficienti dallo stesso Parlamento in sede di discussione del « decreto », intervenivano maggiori spese derivanti: 1) dagli interessi passivi accumulati nel divario di tempo fra maturazione delle spese e data di effettiva assegnazione agli enti delle somme autorizzate con legge, divario che si è formato perché le leggi ed i conseguenti provvedimenti di stanziamento dei fondi sono intervenuti a distanza notevole di tempo dalla maturazione delle spese; queste non potevano essere rinviate, perché per la gran parte legate a voci obbligatorie, con scadenze determinate e non dilazionabili; 2) dall'applicazione delle leggi sul riassetto delle carriere e dall'attuazione delle norme regolamentari approvate con decreti interministeriali; 3) dagli aumenti degli oneri previdenziali ed assicurativi; 4) dall'estensione al personale degli enti pubblici delle norme recanti benefici agli ex combattenti.

Per questi motivi i bilanci degli enti per il 1970 ed il 1971 sono rimasti privi di formalizzazione, per la insufficiente disponibilità di mezzi finanziari rispetto alle spese fisse ed obbligatorie degli enti. Detti bilanci si chiusero, infatti, con un disavanzo complessivo di 33 miliardi di lire, corrispondente esattamente alla differenza tra fabbisogno e disponibilità.

Su questo punto la Corte dei conti ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento e dei Ministeri competenti, allo scopo di evi-

tare la formazione di siffatti divari e l'adozione di provvedimenti di adeguamento con notevole ritardo. Più precisamente la Corte dei conti nella relazione ai bilanci 1968-69, riferendosi agli esercizi 1970-71 ha dichiarato: « che la funzione limitativa del bilancio preventivo è destinata a divenire sterile se come nella specie si è verificato, all'esaurimento dei fondi non segue, con la indispensabile tempestività, la provvista dei nuovi mezzi finanziari; ovvero la ripartizione tra gli enti dello stanziamento globale avvenga con ritardo, rispetto al termine entro cui i bilanci stessi debbono essere predisposti; ovvero ancora, lo stanziamento, per il dilatarsi delle spese correnti degli enti, non risulti più sufficiente a fronteggiare ».

Per il 1972, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, mentre dal 1° aprile 1972 al fabbisogno degli enti a carattere regionale provvedono direttamente le Regioni, spetta al Ministero dell'agricoltura provvedere al finanziamento di tutti gli enti per il primo trimestre 1972 e dei soli enti a carattere interregionale e dell'ETFAS per il periodo decorrente dal 1° aprile 1972.

Il fabbisogno degli enti a carattere interregionale è di lire 47 miliardi, come si rileva dai bilanci preventivi formulati dagli enti medesimi; quello degli enti a carattere regionale limitatamente al primo trimestre, è di lire 6 miliardi: complessivamente 53 miliardi. A fronte di questo fabbisogno vi era una disponibilità di lire 45 miliardi accantonati nel fondo globale e per i quali manca tuttora la legge di autorizzazione di spesa. Essi però si sono ridotti a lire 24.637.500.000, a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si autorizza la spesa di lire 33 miliardi per la copertura del fabbisogno finanziario degli enti di sviluppo per gli esercizi 1970-1971.

Con l'articolo 2 si vuole soddisfare il fabbisogno degli enti di sviluppo a carattere interregionale per il 1972 e quello degli enti a carattere regionale per il primo trimestre del 1972, giacché non è pensabile che per questo ultimo fabbisogno si faccia gravare sulle Regioni un'onerosità per un periodo in cui gli enti non hanno funzionato sotto la loro vigilanza. Per fare fronte a tale fabbisogno, oltre la restante somma accantonata nel fondo globale (lire 24.637,5 milioni) occorrono altri 28.363,5 milioni circa.

Onorevoli colleghi, dalle tre vicende riasunte in precedenza, non sembra difficile cogliere gli aspetti di particolare difficoltà e drammaticità che hanno caratterizzato e caratterizzano la situazione finanziaria degli enti di sviluppo. Essa richiede un nostro urgente intervento al fine di evitare un suo ulteriore aggravarsi sotto il peso degli oneri passivi e sulle anticipazioni bancarie cui gli enti sono stati e sono costretti a ricorrere per fronteggiare spese indifferibili ed obbligatorie. Per altro l'urgenza è giustificata dal non infondato timore che, di fronte alle mancate decisioni ed ai ritardi del Governo e nostri, gli Istituti di credito siano nei prossimi mesi indotti a sospendere tali anticipazioni, determinando la completa paralisi degli enti e le conseguenti agitazioni sindacali.

Abbiamo quindi il dovere di provvedere urgentemente a ristabilire la normalità nella

vita amministrativa ed operativa degli enti di sviluppo, la cui attiva presenza nel mondo agricolo nazionale ed in particolare in quello del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord è ormai diffusamente riconosciuta necessaria da tutte le forze politiche e sindacali, in vista anche della prossima applicazione pratica delle direttive comunitarie e delle politiche agricole regionali.

La presente proposta di legge consente di adempiere tale nostro dovere e di soddisfare le esigenze finanziarie degli enti, in attesa che la relativa legge-quadro stabilisca i principi fondamentali cui deve ispirarsi la loro azione nel quadro dell'ordinamento regionale.

Pertanto è augurabile che la Camera dei deputati prenda in considerazione ed approvi questa proposta di legge con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 33 miliardi per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, fino al 31 dicembre 1971.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 53 miliardi per la concessione di contributi: agli enti di sviluppo a carattere interregionale ed all'ETFAS per l'intero anno 1972 ed agli enti a carattere regionale per il solo trimestre gennaio-marzo 1972.

Le suddette somme, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1972, saranno erogate per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 3.

Per la copertura delle spese, di cui ai precedenti articoli, sarà provveduto prelevando la corrispondente somma dal fondo globale del bilancio finanziario 1972.